



Sentenza n. 159/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato

Presidente relatore

dott.ssa Rossana De Corato

Consigliere

dott. Giovanni Natali

Primo Referendario

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al 38156 del registro di segreteria, promosso per il conto giudiziale n. 16367, avente ad oggetto la gestione della riscossione dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2020, per conto del Comune di Lecce, da parte dell'agente contabile TONDO Giovanni, depositato il 20 maggio 2021;

VISTA la relazione di deferimento n. 134/2026 sul conto in giudizio, depositata in Segreteria il 17 marzo 2026;

VISTO il decreto del 17 marzo 2026 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha fissato l'udienza per la trattazione dei giudizi;

VISTE le conclusioni della Procura depositate il 22 maggio 2026;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 24 giugno 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Teresa Savino, il Presidente relatore dr. Antonio D'Amato, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del

Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Maria Stefania Balena, nessuno
comparso per l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Il conto per cui è giudizio riguarda la gestione della riscossione
dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2020 per conto del Comune di
Lecce da parte dell'agente contabile TONDO Giovanni.

Con la relazione d'irregolarità indicata in epigrafe il magistrato
istruttore, dopo aver operato una ricognizione della normativa di
riferimento, ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto
giudiziale, chiedendone la declaratoria di improcedibilità per difetto di
giurisdizione di questa Corte.

Al riguardo, per un verso, ha richiamato precedenti di questa Sezione
(sent. n. 529 del 29 luglio 2022) con cui è stato statuito che “...i gestori
delle strutture ricettive e gli altri soggetti individuati dal legislatore quali
responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno non sono tenuti alla
presentazione del conto giudiziale con riguardo alle somme incassate dai
soggetti passivi d'imposta...; per altro verso ha segnalato l'ordinanza n.
1527 del 23 gennaio 2026 della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la
quale ha ritenuto “...che, a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei
gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura
esclusivamente tributaria e che ciò determini il venir meno della loro qualifica
come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore
e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria...”.

2. Quindi, con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 – ritualmente
notificato unitamente alla relazione all'amministrazione – è stata fissata

l'udienza di discussione del giudizio per il 24 giugno 2026.

3. Il 22 maggio 2026 la Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni ex art. 148, comma 3, del cgc, chiedendo la “...*declaratoria di improcedibilità del conto giudiziale per difetto di giurisdizione del giudice contabile*”.

4. All'udienza del 24 giugno 2026, il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni scritte.

Nessuno è comparso né per l'Agente contabile, né per l'Amministrazione.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. In punto di diritto, il Collegio reputa che il conto non sia giustiziabile in questa sede per difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

5.1 A seguito del D. L. n. 34/2020, è venuta meno la qualificazione di agente contabile in capo ai gestori delle strutture ricettive, con la conseguente cessazione dell'obbligo di rendere il conto giudiziale.

Prima di tale riforma, era del tutto pacifica la giurisdizione di questa Corte in ordine alla responsabilità dei gestori delle strutture ricettive, per mancato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno in favore dei comuni, ritenendosi che, in difetto di una diversa qualificazione normativa, gli “albergatori” non potevano che essere qualificati come agenti contabili (ex multis, Sezioni riunite, sent. n. 22/2006/QM; sez. Giur. Toscana, sent. n. 15/2023; Sez. II Centr., sent. n. 275/2022).

A seguito della novella legislativa portata dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 e con la disposizione di

interpretazione autentica, con effetti retroattivi, introdotta con l'art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, inserito dalla legge di conversione n. 215 del 2021, nella richiamata ordinanza delle Sezioni Unite è stato evidenziato che *"....con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale discendente, che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento dell'imposta ad opera del cliente. [...]"*

In altri termini, *"la veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente"*; da ciò deriva che *"l'attuazione dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e riscossione, sia quanto all'irrogazione delle sanzioni"*.

Sulla stessa scia si è posta la Sezione penale della Corte di cassazione che con plurime pronunce (Cass. pen., Sez. VI, n. 30227 del 2020, n. 36317 del 2020; Cass. pen., Sez. I, n. 41793 del 2021), ha escluso, dopo il decreto-legge n. 34 del 2020, che il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dell'albergatore possa integrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore è debitore in proprio nei confronti dell'Ente impositore, e non di somme appartenenti a quest'ultimo".

È stato definitivamente chiarito come l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno abbia natura

	esclusivamente tributaria, facendo venir meno, quindi, la loro qualifica	
	di agenti contabili, ragion per cui le liti tra ente impositore e	
	responsabile di imposta rientrano nella esclusiva sfera della	
	giurisdizione tributaria, con conseguente difetto della giurisdizione del	
	giudice contabile.	
	6. Tanto premesso, nel caso di specie va dichiarato il difetto di	
	giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario,	
	sottolineando il dovere per l'Amministrazione di avviare le necessarie	
	azioni - secondo gli strumenti dell'ordinamento tributario - per il	
	recupero di eventuali somme dovute dal gestore della struttura	
	ricettiva, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero	
	integrare responsabilità erariale.	
	7. In relazione alla regolazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31,	
	comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione integrale.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando in ordine al conto giudiziale n. 16367;	
	DICHIARA	
	il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice	
	tributario.	
	Compensa interamente le spese di lite.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.	
	Il Presidente relatore	
	5	

(Antonio D'Amato)

	f.to digitalmente	
--	-------------------	--

Depositata in Segreteria in data 1° luglio 2026	
---	--

	Il Funzionario	
--	----------------	--

	(Maria Teresa Savino)	
--	-----------------------	--

	f.to digitalmente	
--	-------------------	--